

## VOUCHER

### **Rischio vuoto normativo**

L'Avvocatura dello Stato ha criticato, nella memoria difensiva depositata ieri, il quesito referendario della Cgil che punta alla cancellazione dei voucher: la soppressione tout-court del corpo normativo contenuto nel Dlgs 81 del 2015, evidenzia il Foro erariale, «avrebbe il solo effetto di eliminare del tutto la figura del lavoro accessorio». In altre parole,

il referendum non farebbe rivivere l'originaria regolazione dei buoni lavori prevista dal decreto Biagi (il Dlgs 276 del 2003), finendo così, se il quesito venisse approvato, per determinare «un vuoto normativo» idoneo a privare di una compiuta e necessaria regolamentazione quelle prestazioni che, per loro natura, non possono essere normate da altre figure giuridiche esistenti

## ARTICOLO 18

### **«Intervento manipolativo»**

Disco rosso da parte del Foro erariale anche al quesito per estendere la tutela reale, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, a tutti i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti: «È inammissibile - scrive l'Avvocatura di Stato - perché, in virtù di un intervento manipolativo, delinea una disciplina del licenziamento ingiustificato completamente

nuova e diversa rispetto a quella esistente prima delle suddette riforme del 2012 e del 2015». L'abrogazione infatti del pacchetto di norme chiesta dalla Cgil avrebbe l'effetto di estendere il rimedio del reintegro nel posto di lavoro, in seguito a licenziamento illegittimo, anche alle imprese che impiegano un numero di dipendenti compreso tra le 5 e le 15 unità; il che, fa notare l'Avvocatura, «costituisce un elemento di evidente novità»

## APPALTI

### **Il nodo responsabilità solidale**

Il terzo quesito riguarda l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori occupati negli appalti e sub appalti coinvolti in processi di esternalizzazione. Qui l'Avvocatura segnala il rischio di incertezze tra la norma e il codice civile nel caso passasse il referendum. Mentre infatti la

norma interessata (l'articolo 29 del Dlgs 276/2003), in caso di esito positivo, prevederebbe il regime di solidarietà passiva tra appaltatore e committente per «l'intero ammontare dei crediti di lavoro vantati dagli ausiliari dell'appaltatore» l'articolo 1676 del Codice civile «limiterebbe in favore della medesima parte committente detto regime fino alla concorrenza del debito» nei confronti dell'appaltatore